

Roma, 20 ottobre 2020

**Al Comitato di Presidenza  
Al Consiglio Direttivo  
Alla Commissione Legale  
Alla Commissione Sindacale  
Alle Associazioni Territoriali**

**Circolare n. 138/2020**

**Oggetto: Coronavirus - Autotrasporto - Decreto agosto - D.L. n. 104/2020 come convertito dalla legge 13.10.2020, n. 126, su S.O. alla G.U. n. 253 del 13.10.2020.**


Si riportano di seguito le principali disposizioni di interesse in materia di trasporto merci previste nell'ambito della legge di conversione al decreto agosto (cfr. circ. Fedit n. 138/2020):

**Ecobonus merci (art. 74-bis)** - È stato introdotto in via sperimentale un contributo per i soggetti che entro il 31 dicembre 2021 omologhino autoveicoli merci inferiori a 3,5 tonnellate a seguito di trasformazione ad alimentazione elettrica; il suddetto contributo è pari al 60% del costo sostenuto per la trasformazione, fino ad un massimo di 3.500 euro; inoltre viene riconosciuto un contributo del 60% delle spese relative all'imposta di bollo per l'iscrizione al pubblico registro automobilistico, all'imposta di bollo e all'imposta provinciale di trascrizione; con decreto il MIT individuerà le modalità semplificate per velocizzare e rendere prioritarie le procedure di omologazione, prevedendo anche il coinvolgimento delle officine autorizzate alle revisioni dei veicoli.

**Eccedenze riduzioni pedaggi autostradali (art.84 c.2)** - È stato confermato l'obbligo di riversamento allo Stato delle somme rimaste in disponibilità dei consorzi e delle cooperative di autotrasporto incassate a titolo di riduzione dei pedaggi autostradali e ancora non assegnate alle imprese beneficiarie. Le suddette somme saranno riassegnate al MIT e dovranno essere destinate a favore di iniziative deliberate dall'Albo Autotrasportatori per il sostegno del settore e per la sicurezza della circolazione.

Con i migliori saluti.

Il Segretario Generale  
Enzo Solaro



S.O. alla G.U. n.253 del 13.10.2020

**LEGGE 13 ottobre 2020, n. 126**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.**

**TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104**

**Testo del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (in S.O. n. 30/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 203 del 14 agosto 2020), coordinato con la legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126 (in questo stesso S.O.), recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.».**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
Promulga

la seguente legge:

\*\*\*\*\*OMISSIS\*\*\*\*\*

**Capo VI**  
**Sostegno e rilancio dell'economia**

**Art. 74 bis**

**Modifica al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici o ibridi**

1. Al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«b-bis) in via sperimentale, a chi omologa in Italia entro il 31 dicembre 2021 un veicolo attraverso l'installazione di sistemi di riqualificazione elettrica su veicoli delle categorie internazionali M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G, immatricolati originariamente con motore termico, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219, e' riconosciuto un contributo pari al 60 per cento del costo di riqualificazione fino ad un massimo di euro 3.500, oltre a un contributo pari al 60 per cento delle spese relative all'imposta di bollo per l'iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA), all'imposta di bollo e all'imposta provinciale di trascrizione».

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono adottate modalita' semplificate al fine di velocizzare e rendere prioritarie le procedure di omologazione di cui al comma 1, anche prevedendo il coinvolgimento delle officine autorizzate alla revisione dei veicoli.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 12 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

\*\*\*\*\*OMISSIS\*\*\*\*\*

**Art. 84**

**Disposizioni in materia di autotrasporto**

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2020. Tali risorse sono destinate ad aumentare la deduzione forfettaria, per il medesimo anno, di spese non documentate di cui all'articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 114.

2. Le somme incassate a decorrere dal 1° gennaio 2019 dai consorzi, anche in forma societaria, dalle cooperative e dai raggruppamenti aventi sede in Italia ovvero in altro paese dell'Unione europea iscritti all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, ovvero titolari di licenza comunitaria ((ai sensi del regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio,)) del 26 marzo 1992, a titolo di ((riduzione compensata)) dei pedaggi autostradali ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999 n. 40, e dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e eventualmente rimaste nella loro disponibilita', in ragione dell'impossibilita' di procedere al loro riversamento in favore dei beneficiari aderenti al consorzio,

alla cooperativa ovvero al raggruppamento, per un periodo superiore a ventiquattro mesi, decorrenti dalla pubblicazione del decreto di pagamento concernente il rimborso compensato dei pedaggi delle imprese beneficiarie adottato dal citato Albo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le somme restituite sono destinate in favore di iniziative deliberate dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi, per il sostegno del settore e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture.